

ristretta o relativa» seguita dalla stessa Corte, «in linea anche su detto punto con le opinioni condivise dalla dottrina internazionalistica», con riguardo agli Stati stranieri e corrispondente ad una norma internazionale consuetudinaria operante nell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10, 1° comma. Cost. Secondo tale teoria «l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse da dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia idonea ad incidere o ad interferire sulle stesse funzioni». In altre parole, come la Corte ha inteso chiarire, «al fine dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l'esame e l'indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale detto Stato opera per perseguire anche in via indiretta le sue finalità istituzionali), espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale "*par in parem non habet jurisdictionem*". La Corte ha quindi ricordato che in applicazione di tale teoria «è stata esclusa la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro», così come «la domanda di qualifica superiore, con contestuale più favorevole trattamento economico».

A contrario, «a diversa conclusione deve... pervenirsi in tutti quei casi in cui le domande avanzate rimangono — come nella fattispecie oggetto dell'esame di questa Corte — limitate al trattamento economico e non coinvolgono in alcun modo questioni relative all'organizzazione dell'ente». Né, secondo la Corte, in senso opposto «può addursi che i componenti del Nucleo Permanente del Corpo Militare esercitano attività di indubbia natura pubblicistica in quanto detti aspetti... non sono in alcun caso coinvolti dalle domande proposte nel giudizio ma costituiscono un riflesso delle Convenzioni (stipulate dall'ACISMOM con lo Stato italiano) aventi ad oggetto i rapporti tra la stessa ACISMOM ed i dipendenti addetti al Nucleo Permanente Effettivo». La Corte ha quindi rigettato il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Sezione 4 — INDIVIDUI

1. Persone fisiche

49. Sentenza della Camera di prima istanza del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia nel caso *Tadić* del 7 maggio 1997.

Dusko Tadić, un membro delle forze serbo-bosniache che operavano nella municipalità di Prijedor nella ex Jugoslavia, era stato arrestato nel febbraio del 1994 in Germania, dove viveva, con l'accusa di aver perpetrato, nel campo di Omarska nel giugno del 1992, vari crimini internazionali tra cui atti di tortura nonché «aiuto ed assistenza» nella commissione di genocidio. In seguito alla richiesta posta in essere dal Procuratore del Tribunale penale per la ex Jugoslavia alle competenti autorità tedesche, nell'ottobre del 1994, Tadić era stato deferito dinanzi al suddetto Tribunale per essere giudicato dei presunti crimini commessi¹.

Nella sua sentenza del 7 maggio 1997, la Camera di prima istanza del Tribunale ha condannato Tadić a 20 anni di reclusione ritenendolo responsabile sia di crimini contro l'umanità ex art. 5 del suo Statuto, sia di violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra in base a quanto stabilito dall'art. 3 del medesimo. Nella parte qui rilevante, la Camera ha affermato che il principio secondo cui «un individuo può essere ritenuto responsabile e quindi punito per le violazioni del diritto internazionale umanitario» è stato «per la prima volta enunciato nel corso dei processi di Norimberga e Tokyo»² ispirati dopo la fine della seconda guerra mondiale. Inoltre, la Camera ha ribadito che «il principio della responsabilità penale individuale» e la conseguente «repressione dei crimini contro il diritto internazionale» costituiscono «la pietra angolare del diritto internazionale penale». Infatti, tale principio rappresenta la «perenne eredità della Carta e della sentenza di Norimberga» che dà «significato al divieto di commettere crimini di diritto internazionale assicurando che gli individui che commettono siffatti crimini incorreranno nella responsabilità e saranno puniti» (§ 665).

50. Sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 2 novembre 2006 nel caso del *Bombardamento del ponte di Varvarin* nel corso della guerra del Kosovo del 1999.

Il 24 marzo 1999 gli Stati membri della NATO decidevano di bombardare la Repubblica Federale di Jugoslavia per fermare la violenta repressione in atto nel Kosovo³.

¹ In <http://www.un.org/icty/tadic/trialc2/judgement/tad-istj70507JT2-e.pdf>.

² *Infra*, § 250.

³ *Infra*, § 287.

Il 30 maggio 1999 alcuni aerei da combattimento della NATO attaccarono con una serie di missili la cittadina serba di Varvarin, situata a circa 180 km a sud di Belgrado, distruggendo un ponte sul fiume Morava. Dieci persone rimasero uccise e trenta ferite. Successivamente, gli eredi e aventi causa delle vittime chiesero il risarcimento dei danni dinanzi ai giudici tedeschi lamentando la violazione del diritto internazionale umanitario — in quanto le vittime sarebbero state esclusivamente civili — nei confronti della Germania per il fatto di non essersi opposta alla decisione NATO di considerare il ponte come obiettivo militare e di bombardarlo. La Germania sostenne tuttavia che le conseguenze della distruzione del ponte non le fossero imputabili, né direttamente né indirettamente, tenuto conto in particolare che gli aerei che avevano colpito il ponte non erano tedeschi. Sia il *Landgericht* che l'*Oberlandesgericht* respinsero la domanda di risarcimento. I ricorrenti si rivolsero allora alla Corte costituzionale federale per ottenere la revisione della sentenza dell'*Oberlandesgericht* ⁴.

Nella sua sentenza del 2 novembre 2006, la Corte costituzionale federale ha anzitutto precisato che l'individuo è oggi un soggetto, sia pure parziale, dell'ordinamento internazionale. Secondo la Corte, «la concezione tradizionale del diritto internazionale come diritto tra Stati vedeva l'individuo non come soggetto internazionale, riconoscendogli soltanto una protezione internazionale indiretta» e «per gli illeciti internazionali compiuti attraverso comportamenti tenuti nei confronti di cittadini di Stati stranieri esisteva un diritto che non era dell'individuo colpito bensì del suo Stato nazionale». Di conseguenza, «lo Stato faceva valere attraverso la protezione diplomatica un suo proprio diritto a che fosse rispettato il diritto internazionale nei confronti del suo cittadino», sicché «l'individuo era "mediato" dallo Stato; cioè, tutti i rapporti internazionali erano esclusivamente materia degli Stati, i quali perciò facevano da mediatori anche per gli interessi dei singoli». Ne derivava che «il singolo non poteva... richiedere né l'accertamento né un accomodamento dell'illecito (§ 9). Senonché, «la mediazione statale dell'individuo nel diritto internazionale ha conosciuto dei correttivi, dopo la seconda guerra mondiale, nel contesto dello sviluppo progressivo e della codificazione della protezione giuridica internazionale dei diritti dell'uomo», sviluppo che ha comportato «il riconoscimento dell'individuo quanto meno come soggetto internazionale parziale» e «da allora si è sviluppata una progressiva e sempre più fitta rete di garanzie legate ad una concezione, sempre più universalmente accettata, di una "pre-statalità" ... della dignità umana e della sua protezione». A giudizio della Corte, «i diritti dell'uomo sono quindi da intendere come autentiche situazioni di favore del singolo» e «anche le norme del diritto dei conflitti armati relative a singole persone confermano che il diritto internazionale può attribuire diritti e obblighi direttamente alle singole persone». A ciò, secondo la Corte, «corrisponde la circostanza che sempre più anche il singolo — ad esempio attraverso il diritto internazionale penale — possa essere chiamato a rispondere come individuo e abbia assunto la responsabilità internazionale per i suoi comportamenti» (§ 10). Ciò detto, la Corte ha tenuto a precisare «che tuttavia ciò non vuol dire che ogni disciplina patrizia relativa alla protezione giuridica degli esseri umani attribuisca diritti individuali», giacché alcune convenzioni «si intendono soltanto nel senso di porre obblighi statali di protezione in materia di diritti umani, senza che attribuiscono al tempo

stesso diritti individuali». Ad avviso della Corte «spetta a ciascun trattato internazionale, che preveda vantaggi per gli individui, determinare per interpretazione, se e in quale misura esso preveda diritti individuali, cioè se si tratta di una situazione di vantaggio (diritto soggettivo) autonoma — eventualmente anche al risarcimento dei danni — o di una situazione di vantaggio di fatto, di un riflesso giuridico» (§ 11).

Dopo aver così indicato i principi generali sulla base dei quali decidere la questione, la Corte è passata ad esaminare l'art. 3 della Convenzione dell'Aja sulle leggi e usi della guerra terrestre del 18 ottobre 1907 e l'art. 91 del I Protocollo dell'8 giugno 1977 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, giungendo alla conclusione che tali disposizioni non prevedano un diritto *self-executing* al risarcimento per le violazioni del diritto internazionale umanitario che sia azionabile dai singoli dinanzi ai giudici statali.

2. Imprese multinazionali

51. Sentenza arbitrale del 19 gennaio 1977 nel caso *Texaco Overseas Petroleum Company and California Asiatic Oil Company c. Governo della Repubblica Araba di Libia*.

In seguito alla nazionalizzazione da parte della Libia, attraverso l'emanazione di due decreti nel 1973 e nel 1974, del 51 % dei diritti e dei beni di alcune società petrolifere statunitensi, due di esse, la *Texaco* e la *Calasitic*, ritenendo che la nazionalizzazione fosse contraria ad alcuni contratti di concessione per lo sfruttamento del petrolio stipulati con la Libia tra il 1955 e il 1968, ricorsero all'arbitrato sulla base di quanto previsto dagli stessi contratti di concessione ⁵.

Nella sua sentenza del 19 gennaio 1977, l'arbitro unico R.-J. Dupuy ha condannato la Libia, in quanto responsabile della violazione dei contratti, alla loro esecuzione in forma specifica. L'arbitro ha precisato che «affermare che il diritto internazionale regola rapporti contrattuali fra uno Stato e una parte privata straniera non significa né che quest'ultima venga assimilata ad uno Stato» né che «il contratto stipulato con essa venga assimilato a un trattato». L'arbitro ha ritenuto opportuno «tracciare tale distinzione» dal momento che «la situazione degli individui, e più generalmente delle persone private, rispetto al diritto internazionale, è stata recentemente oggetto di importanti dibattiti dottrinali» in cui «talvolta sono state sostenute posizioni eccessive»: così ad esempio, è stato affermato che «gli individui sono direttamente i soggetti del diritto internazionale economico e sociale» (§ 46). A giudizio dell'arbitro, unico concetto «attualmente stabilito» è solo quello secondo cui «la capacità giuridica internazionale non è attribuibile soltanto ad uno Stato» e «il diritto internazionale comprende soggetti di diversa natura». Mentre «gli Stati, i soggetti originari dell'ordinamento internazionale, sono titolari di tutte le capacità previste da quest'ultimo», secondo l'arbitro, «altri soggetti sono titolari soltanto di limitate capacità che sono conferite per scopi specifici», come peraltro affermato «dalla Corte internazionale di giustizia nel suo *Parere consultivo*

⁴ In http://lexis.com/2006_2924.

⁵ In *ILR*, vol. 53, pp. 422-511.